


F.I.S.M.

Federazione Italiana Solidarietà Massonica

- I. STATUTO**
- II. REGOLAMENTO**
- III. REQUISITI DI ASSOCIAZIONE**



La solidarietà è la calce che ci unisce

I

STATUTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PER LA SOLIDARIETÀ LIBERA MURATORIA

FONDAMENTI E FINALITÀ

Art. 1

Denominazione

L'associazione è denominata F.I.S.M. Federazione Italiana per la Solidarietà Libera Muratoria (di seguito per brevità anche associazione o F.I.S.M.). La F.I.S.M. è l'organizzazione di rappresentanza e di tutela, sul piano nazionale ed internazionale, delle associazioni italiane aventi scopi di solidarietà libera muratoria intesa come aiuto ai bisognosi, come studio ed attuazione delle forme d'intervento necessarie per raggiungere le finalità d'assistenza e di sostegno agli stessi. Nel perseguire tale scopo, la F.I.S.M., sotto gli auspici del grande Oriente d'Italia, attua pienamente l'intendimento della Libera Muratoria di dare corpo materiale agli ideali di Fratellanza e di Uguaglianza nei confronti di tutti gli uomini, dei loro bisogni e delle loro necessità. Non può, infatti, esistere un perfezionamento individuale e collettivo se tale Opera non tiene anche conto delle sofferenze e delle necessità altrui: spesso silenziose ma non per questo meno importanti.

Art. 2

Sede legale

La F.I.S.M. Federazione Italiana per la Solidarietà Libera Muratoria ha la propria sede legale in Corso Vittorio Emanuele II n. 76 a Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria. L'associazione può istituire sedi secondarie.

Art. 3

Carattere

La F.I.S.M. non ha scopo di lucro, né carattere politico, né confessionale e persegue esclusivamente finalità di tipo mutualistico e solidaristico, attraverso lo svolgimento di attività di promozione e utilità sociale. Nella F.I.S.M. sono rigorosamente rispettate tutte le opinioni politiche ed ogni fede religiosa, mantenendosi l'associazione estranea ad esse.

La F.I.S.M. non può svolgere attività economiche, fatte salve quelle strettamente necessarie al diretto conseguimento dei propri scopi istituzionali. Le attività economiche eventualmente svolte per il conseguimento degli scopi associativi non possono avere carattere prevalente. In caso di necessità la F.I.S.M. potrà costituire enti strumentali per lo svolgimento di attività economiche, salva e impregiudicata la natura associativa del sodalizio.

La F.I.S.M. potrà partecipare quale associato ad altre associazioni anche internazionali aventi scopi analoghi nonché partecipare ad organizzazioni con scopi sociali ed umanitari. Per il perseguimento delle finalità statutarie la F.I.S.M. potrà inoltre costituire autonomamente associazioni rispondenti alle tipologie previste dalle norme vigenti.

Art. 4
Durata

La durata della F.I.S.M. è illimitata.

Art. 5
Oggetto Sociale

La F.I.S.M. ha lo scopo di favorire e diffondere il principio della solidarietà Libera Muratoria, come principio di perfezionamento dell'uomo, nel rispetto dell'autonomia dei singoli Statuti. L'associazione opera inoltre affinché il diritto di scelta di tale indirizzo venga garantito e rispettato. In relazione a tali scopi, la F.I.S.M. persegue le seguenti ulteriori finalità:

tutelare la difesa dei valori etici, culturali e sociali della Libera Muratoria, qualora necessario anche nelle sedi istituzionali preposte, per l'eliminazione degli ostacoli legali, burocratici ed economici, che si frappongono alla sua diffusione;

promuovere l'attuazione concreta della Fratellanza Libera Muratoria tramite la pratica della solidarietà: virtù considerata indispensabile alla figura del Libero Muratore;

promuovere le ricerche nel campo delle migliori tecnologie per la diffusione via stampa e via etere, per la conservazione e lo sviluppo dell'ideale solidale massonico, secondo i principi del vivere civile, dell'economia solidale, del progresso;

stimolare gli organi dello Stato, le Amministrazioni Locali, gli Enti pubblici nazionali, l'Unione Europea ad adottare iniziative atte a divulgare la pratica della solidarietà Libera Muratoria, e ad eliminare tutte le restrizioni e discriminazioni che rappresentino un intralcio allo sviluppo della solidarietà massonica;

promuovere studi storici e ricerche sulla solidarietà Libera Muratoria, nonché la partecipazione ad iniziative ed istituzioni culturali che operano nell'ambito di discipline affini;

promuovere la pubblicazione di libri, riviste, saggi e opuscoli sulla solidarietà massonica anche mediante iniziative culturali proprie o di altre istituzioni;

diffondere la cultura della solidarietà Libera Muratoria come suo principio costitutivo.

I suddetti scopi possono essere perseguiti anche indirettamente attraverso la partecipazione ad Enti o Società all'uopo costituite, nei modi e nei limiti previsti all'articolo 3 del presente Statuto.

ASSOCIATI

Art. 6
Associati

La F.I.S.M. è composta da quegli Enti che abbiano tra i propri fini statutari la solidarietà nei confronti dell'individuo, che si richiamino alla storica battaglia per l'estensione delle libertà individuali in ambito collettivo e che abbiano chiesto di aderire al sodalizio. Gli Enti ispirati ai principi della solidarietà Libera Muratoria aderenti alla Federazione potranno costituire nelle Regioni di appartenenza coordinamenti operativi, variamente denominati, tesi soprattutto alla rappresentanza unitaria verso la Regione di riferimento.

L'adesione alla Federazione è in ogni caso singola e autonoma per ogni associazione.

Gli Enti aderenti alla Federazione di ogni singola Regione nominano altresì a maggioranza i loro rappresentanti negli organismi consultivi della Regione stessa, dandone informazione all'Ufficio di Presidenza della Federazione.

Art. 7
Requisiti degli Associati

Gli Enti che vogliono aderire al sodalizio possono essere ammessi a far parte della Federazione, fatta eccezione per i Fondatori, solo se i loro Statuti prevedono esplicitamente:
la denominazione dell'Ente stesso e l'indicazione della sede legale;
l'oggetto sociale, comprensivo della finalità della solidarietà Libera Muratoria;
l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative;
i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e dell'attività di solidarietà sociale, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
le modalità di scioglimento dell'Ente;
l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Art. 8
Ammissione degli Associati

L'ammissione degli Enti richiedenti avviene su domanda degli interessati.
L'accettazione delle domande per l'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dalla prima Assemblea dopo il preventivo esame dell'Ufficio di Presidenza.
Le iscrizioni decorrono dal momento in cui la domanda è accolta.
L'ammissione è attestata da apposita comunicazione di affiliazione al legale rappresentante e dalla consegna del marchio collettivo registrato.

Art. 9
Doveri degli Associati

L'appartenenza alla F.I.S.M. ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto dello statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi statutari; essi in particolare dovranno:
redigere il rendiconto annuale completo dell'indicazione delle attività sociali svolte entro il mese di aprile dell'anno successivo;
il rendiconto dovrà essere approvato dall'assemblea degli associati appositamente convocata;
ogni mutamento nel consiglio direttivo dovrà essere notificato alla Federazione entro trenta giorni mediante comunicazione redatta a cura dell'Ente federato.
La F.I.S.M. potrà richiedere ai consigli direttivi dei federati informazioni sullo stato degli enti e/o delucidazioni scritte su argomenti che li riguardano; potrà inoltre svolgere periodiche visite di affiancamento.

Art. 10
Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:
per dimissione da comunicarsi per iscritto,
per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione,
per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, e ratificata dalla prima Assemblea, per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto, del Regolamento Interno o per altri motivi che comportino indegnità.

ORGANI DELLA F.I.S.M.

Art. 11

Gli organi della F.I.S.M.

Gli Organi della F.I.S.M. sono:

l'Assemblea,
il Consiglio Direttivo,
l'Ufficio di Presidenza,
il Revisore Unico.

Le cariche sociali della F.I.S.M. non sono remunerate. I membri dell'Ufficio di Presidenza ed il Revisore Unico hanno diritto al solo rimborso a carico della F.I.S.M. delle spese documentate relative all'esecuzione di attività istituzionali di competenza o di quelle preventivamente deliberate dall'Assemblea. Le spese di viaggio, pernottamento e vitto dei delegati all'Assemblea e dei membri del Consiglio Direttivo per la partecipazione alle rispettive riunioni, sono a carico degli associati che li hanno designati.

ASSEMBLEA

Art. 12

Partecipazione all'Assemblea e sua composizione

La F.I.S.M. ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Ciascun associato partecipa all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, se in regola con i contributi associativi dovuti per gli anni precedenti, con un numero di voti in relazione al numero dei propri soci risultante al 31 dicembre dell'anno precedente come segue: un voto fino a 400 soci, tre voti da 400 a 1.000 soci, cinque voti oltre 1.000 soci.

I voti sono esprimibili anche da una sola persona.

E' ammesso il voto per delega sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione delegante. Ogni delegato non può rappresentare più di un associato, oltre alla propria associazione.

Ogni partecipante all'assemblea che non sia il presidente dell'associazione deve essere munito di delega sottoscritta dallo stesso.

Art. 13

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea viene convocata, anche per via telematica, in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile di ogni anno dal Presidente per decisione del Consiglio Direttivo fatta eccezione per la prima Assemblea successiva all'atto costitutivo che sarà convocata al Presidente del Consiglio Direttivo entro il 31/12/2014.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo degli associati con indicazione della materia da trattare.

L'avviso deve essere inviato agli associati almeno 20 giorni prima di quello fissato per la prima convocazione. Deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, la quale ultima non può avere luogo nello stesso giorno della prima.

Art. 14

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti spettanti agli associati presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente eletto dall'Assemblea. L'Assemblea nomina un segretario e due o più scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15

Forme di votazione dell'Assemblea

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su espressa richiesta di almeno un terzo dei voti spettanti agli associati presenti si potrà deliberare altra forma di votazione a maggioranza dei voti. La parità dei voti comporta sempre la reiezione della proposta.

Art. 16

Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

discutere e deliberare sul rendiconto economico e finanziario consuntivo;

discutere e deliberare sulla relazione del Presidente della F.I.S.M.;

discutere sull'andamento generale della F.I.S.M.;

delineare le linee guida del movimento di solidarietà e cultura massonica per l'anno o gli anni successivi,

eleggere il Consiglio Direttivo, prendendo atto delle designazioni effettuate dagli associati delle singole Aree Territoriali Interregionali definite nel successivo art. 18;

eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario nell'ambito del Consiglio Direttivo, fatta eccezione per l'atto costitutivo in cui verranno eletti il Presidente ed il Vice Presidente;

eleggere il Revisore Unico;

ratificare le domande di ammissione o l'esclusione di un associato;

ratificare le decadenze e le esclusioni deliberate dal Consiglio Direttivo;

ratificare l'eventuale regolamento interno;

fissare i contributi associativi nonché la penale per i ritardati versamenti;

ratifica la nomina del Presidente Onorario dopo averne accertato la vigenza ;

in sede straordinaria

deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario posto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

deliberare sullo scioglimento della F.I.S.M.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

delibera sulle questioni riguardanti l'attività della F.I.S.M. per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;

approva i bilanci preventivi secondo le proposte dell'Ufficio di Presidenza;

approva la proposta di bilancio consuntivo dell'Ufficio di Presidenza da sottoporre all'approvazione dell'As-

semblea;

delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati e sulle esclusioni di associati, che dovranno essere ratificate dall'Assemblea;

discute e approva eventuali modifiche al regolamento interno, fatta salva la successiva ratifica dell'Assemblea.

Art. 18

Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato dai componenti dell'Ufficio di Presidenza (Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario) e da un numero dispari di membri eletti non superiore a sette.

Le candidature e le votazioni di nomina dei componenti il Consiglio Direttivo saranno effettuate secondo le modalità espresse dall'art. 18 del Regolamento Interno da approvarsi nella prima Assemblea Ordinaria successiva alla costituzione.

I Consiglieri durano in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni, decesso o altro impedimento di un Consigliere, il Consiglio Direttivo coopterà in attesa della regolare nomina ratificata dalla successiva Assemblea Ordinaria.

Fa parte del Consiglio direttivo il Presidente Onorario che vi partecipa senza diritto di voto ed il cui ruolo è ricoperto in via permanente dal Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia pro tempore.

Art. 19

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente oppure su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Si riunisce almeno due volte all'anno, ossia almeno un mese prima dalla data fissata per l'Assemblea per approvare il progetto di bilancio consuntivo ed entro il quinto bimestre per predisporre il bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

PRESIDENTE

Art. 20

Compiti del Presidente

Il Presidente:

rappresenta ad ogni effetto la F.I.S.M., sia in sede nazionale che internazionale,

rappresenta legalmente la F.I.S.M. nei confronti di terzi e in sede giudiziaria con relativo potere di firma,

convoca le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza,

presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 21
Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea in sede ordinaria e dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali.

VICE PRESIDENTE

Art. 22
Compiti del Vice Presidente

In caso di assenza del Presidente, il Vice Presidente assume le funzioni di Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni o di impedimento grave del Presidente, il Vice-Presidente ne assume i poteri fino alla prima Assemblea ordinaria.

TESORIERE

Art. 23
Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere:
tiene la contabilità,
stimola e controlla la regolarità del versamento dei contributi associativi, riceve e deposita i versamenti sul conto corrente intestato alla F.I.S.M.,
dispone per il pagamento delle spese di esercizio della F.I.S.M.,
redige i bilanci consuntivo e preventivo.

SEGRETARIO

Art. 24
Compiti

Il Segretario:
assume la funzione di Segretario dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo,
compila il verbale di ogni Assemblea e di ogni Consiglio Direttivo, che firmerà e farà firmare dal Presidente dopo averlo trascritto nei rispettivi libri dei verbali,
compila il verbale di ogni riunione dell'Ufficio di Presidenza,
su indicazione del Presidente istruisce la documentazione necessaria ai lavori sia dell'Ufficio di Presidenza che del Consiglio Direttivo,
fornisce informazioni di carattere legislativo e istituzionale ai componenti l'Ufficio di Presidenza.

UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 25

Composizione e Compiti

Dell'Ufficio di Presidenza fanno parte il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere, il Segretario. Dura in carica tre anni.

Esso può avvalersi per scopi specifici di consulenti, facenti parte o meno del Consiglio Direttivo.

L'Ufficio di Presidenza viene convocato dal Presidente e:

stabilisce le date delle assemblee ordinarie e straordinarie,

stabilisce la data delle riunioni del Consiglio Direttivo,

risolve le eventuali controversie sorte fra gli associati,

verifica che l'operato degli associati non sia in contrasto con lo Statuto della F.I.S.M.,

esamina preventivamente le domande di ammissione di nuovi associati,

propone al Consiglio Direttivo i bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Tesoriere,

propone all'Assemblea la nomina di Presidenti Onorari,

in caso di urgenza adotta le deliberazioni necessarie, che dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo nel termine di novanta giorni.

L'Ufficio di Presidenza delibera a maggioranza semplice in base al numero dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

REVISORE UNICO

Art. 26

Compiti del Revisore

I suoi compiti sono:

eseguire controlli periodici legali e statutari;

eseguire controlli periodici sulle attività dell'Ente;

eseguire controlli periodici sul regime fiscale applicato;

verificare periodicamente la regolarità della contabilità;

esaminare preliminarmente il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo e certificarne la correttezza con una relazione che deve essere trasmessa a tutti gli associati a cura del Segretario almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea;

può partecipare alle riunioni dell'ufficio di Presidenza e del Consiglio Direttivo.

Art. 27

Elezioni del revisore

Il Revisore unico è eletto dall'Assemblea e deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, ai sensi delle norme vigenti in materia.

Dura in carica tre anni, ed è rieleggibile.

PATRIMONIO E ENTRATE

Art. 28

Entrate della F.I.S.M.

Il patrimonio della F.I.S.M. è costituito:

dai residui dell'esercizio finanziario, con l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

dalle liberalità e dalle donazioni accettate dal Consiglio Direttivo, con divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano disposte dalla legge.

Le entrate della F.I.S.M., per il conseguimento dei suoi fini, sono costituite dai contributi associativi che ciascun associato deve versare nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea. I contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

La F.I.S.M. opera nel pieno rispetto del principio dell'assenza di fini di lucro e con la previsione che eventuali proventi dell'attività, fondi, riserve o capitale non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

Art. 29

Durata del periodo di contribuzione

I contributi associativi ordinari sono dovuti dagli associati per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta ammissione del nuovo associato.

L'associato dimissionario o che comunque cessa di far parte della F.I.S.M. è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso. Nessun rimborso di quote sociali versate è ammesso.

NORME FINALI E GENERALI

Art. 30

Esercizio sociali

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Annualmente è redatto un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni del presente statuto.

Art. 31

Modalità di scioglimento e liquidazione

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione viene assunta con deliberazione dei soci riuniti in assemblea straordinaria. La deliberazione viene assunta in questa eventualità con la presenza di almeno due terzi degli associati ed il voto favorevole espresso con maggioranza qualificata. In caso di scioglimento, l'Assemblea nominerà tre o più liquidatori per le operazioni di liquidazione.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo sarà obbligatoriamente devoluto a fini di utilità sociale, preferibilmente ad altra associazione con finalità analoghe alla Federazione Italiana per la Solidarietà *Libero Muratoria*.

Art. 32
Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da discutere e approvare in sede di Consiglio Direttivo e da sottoporre successivamente alla ratifica dell'Assemblea.

Il regolamento interno non può modificare norme statutarie.

Art. 33
Rinvio

Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 34
Norme transitorie per l'applicazione dello Statuto

Se l'Assemblea Generale riunita in sessione straordinaria delibera modifiche statutarie alla composizione e alle modalità elettive degli organi statutari, i componenti degli organi interessati dalle modifiche sono da ritenersi decaduti e i nuovi componenti saranno nominati secondo le modalità prescritte dallo Statuto e suo Regolamento Interno in occasione della prima Assemblea generale Ordinaria convocata.

I membri decaduti restano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti degli Organi interessati.

II

REGOLAMENTO INTERNO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PER LA SOLIDARIETÀ LIBERO MURATORIA

Articolo 1

Scopo

Il presente Regolamento Interno, secondo quanto previsto all'articolo 34 dello Statuto della Federazione Italiana per la Solidarietà Libero Muratoria, ha lo scopo di disciplinare i rapporti interni alla Federazione.

Articolo 2

Marchio della F.I.S.M.

La Federazione Italiana per la Solidarietà Libero Muratoria dispone di un marchio registrato il cui utilizzo è esclusivo. Il marchio viene utilizzato nella carta intestata ed in tutti i documenti ufficiali della Federazione. Il marchio è diverso dal logo che viene utilizzato in rete e nei documenti pubblici.

Articolo 3

Sedi operative

Le sedi operative della Federazione possono essere poste in qualsiasi località del territorio nazionale, anche in accordo o in convenzione con altre associazioni. Ove necessario, può essere stabilita anche una sede operativa in località estere.

Articolo 4

Carattere della F.I.S.M.

I principi di democrazia ed uguaglianza di tutti gli associati trovano espressione anche nell'utilizzo della migliore tecnologia disponibile in ambito informatico, al fine di favorire il più ampio confronto tra i componenti delle associazioni aderenti alla Federazione.

Articolo 5

Enti strumentali

Secondo quanto stabilito dall'articolo 3 dello Statuto della Federazione Italiana per la Solidarietà Libero Muratoria, la F.I.S.M., per il conseguimento degli scopi associativi può costituire enti strumentali con compito organizzativo e anche interni per lo svolgimento di attività economiche, salva e impregiudicata la natura associativa del sodalizio. Con la locuzione enti strumentali si intendono:

- Società di servizi (destinate anche a servizi alle Amministrazioni Pubbliche);
- Società di consulenza (destinate a servizi anche alle Amministrazioni Pubbliche).

Al fine di salvaguardare le finalità e la natura giuridica della Federazione, le ultime due categorie di enti strumentali vanno costituiti esclusivamente nella forma di Società a Responsabilità Limitata Unipersonale, con la F.I.S.M. quale unico socio. In futuro potranno essere ammesse solo altre forme che l'Ordinamento Giuridico italiano accoglierà con analoghe caratteristiche.

Articolo 6

Perseguimento dell'oggetto sociale della F.I.S.M.

Il perseguimento dell'oggetto sociale della F.I.S.M. si esplicita anche in attività quali:

- iniziative di studio o culturali prodotte autonomamente o in collaborazione con gli Enti associati;
- presentazione di progetti alle Amministrazioni Pubbliche autonomamente o in collaborazione con gli Enti associati;
- interazione ed integrazione delle attività con altre realtà associative esistenti in ambito nazionale.

Articolo 7

Requisiti degli associati

L'adesione alla Federazione Italiana per la Solidarietà Libero Muratoria si fonda sulla condivisione del rispetto della pluralità delle idee e delle fedi. La forte motivazione etica posta alla radice del percorso storico delle Società per la Solidarietà Libero Muratoria non può in alcun modo riflettersi in situazioni di conflitto di interessi. Quindi l'adesione alla F.I.S.M. non è preclusa ad alcuna associazione che presenti i requisiti previsti dalle norme vigenti.

Articolo 8

Ammissione degli associati

Ogni associazione che intenda aderire alla Federazione Italiana per la Solidarietà Libero Muratoria deve presentare domanda di ammissione corredata di:

- copia dell'atto costitutivo;
- copia dello statuto;
- attestazione del riconoscimento della personalità giuridica se esiste;
- verbale di nomina degli Organi statutari;
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'associazione.

Se trattasi di associazione già attiva e non di nuova costituzione, alla documentazione va aggiunto anche l'ultimo bilancio disponibile.

In assenza di tale documentazione il Consiglio Direttivo della F.I.S.M., con la collaborazione dell'Ufficio di Presidenza, può decidere la non ammissibilità.

Il marchio collettivo del quale viene concesso l'utilizzo all'atto dell'ammissione nella Federazione Italiana per la Solidarietà Libero Muratoria attesta che l'associazione si ispira e persegue gli storici obiettivi del volontariato. L'utilizzo del marchio relativo alle Società per la Solidarietà Massonica è disciplinato da apposito regolamento.

Articolo 9

Autonomia delle associazioni aderenti alla F.I.S.M.

Le associazioni aderenti alla Federazione Italiana per la Solidarietà Libero Muratoria, pur godendo di piena autonomia, sono tenute al rispetto delle deliberazioni degli organi statutari della F.I.S.M. L'autonomia e la diversità delle componenti il sodalizio sono una ricchezza da preservare, ma non escludono le singole associazioni dal supportare l'attività dagli organi statutari democraticamente eletti.

Articolo 10

Convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo

La convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo viene effettuata utilizzando la migliore tecnologia disponibile, al fine di ridurre i costi e di garantire una maggiore rapidità nelle comunicazioni.

Articolo 11

Verbale di seduta

Tanto per il Consiglio Direttivo che per l'Assemblea i verbali vengono letti e approvati alla conclusione della seduta. Salvi eventuali errori di trascrizione, non sono ammesse ulteriori modifiche od integrazioni. Qualora, per ragioni di mancanza di tempo, non sia stato possibile dare lettura ai verbali in argomento, l'approvazione degli stessi viene rinviata alla prima seduta successiva.

Articolo 12

Composizione del Consiglio Direttivo

Le eventuali dimissioni dal Consiglio Direttivo possono essere presentate da chi intende recedere dall'incarico, con qualsiasi forma in corso di seduta. Il segretario ne dà conto nel verbale del Consiglio Direttivo. In caso di impossibilità la comunicazione va presentata per iscritto all'Ufficio di Presidenza della F.I.S.M. Il Consiglio Direttivo procede nella prima seduta utile alla cooptazione, provvedendo alla sostituzione del membro dimissionario seguendo le modalità previste all'articolo 18 dello Statuto.

Articolo 13

Rendiconto economico e finanziario

Il bilancio ed il rendiconto economico e finanziario sono redatti, a cura del Tesoriere, secondo i principi contabili elaborati dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, ove disponibili per quanto concerne le associazioni di promozione sociale.

Articolo 14

Libri dell'Associazione

Il Segretario della Federazione Italiana per la Solidarietà Massonica cura la tenuta dei seguenti libri:

Libro degli Enti associati, rappresentativo dell'anagrafica delle associazioni aderenti alla F.I.S.M.;

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea della F.I.S.M.;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo della F.I.S.M.;

I libri sono ordinati cronologicamente e sono composti da fogli mobili numerati progressivamente senza righe.

Qualora necessario il Tesoriere Federazione Italiana per la Solidarietà Libero Muratoria cura la tenuta dei seguenti libri:

- Libro giornale;
- Libro degli Inventari.

Articolo 15

Doveri degli Enti Associati

La F.I.S.M. riconosce e valorizza la piena autonomia che caratterizza le Società per la Solidarietà Libero Muratoria associate. Ciò nonostante, per svolgere le proprie funzioni di rappresentanza e tutela la Federazione abbisogna di alcuni documenti indispensabili al

corretto mantenimento dei rapporti con le istituzioni. In particolare gli Enti associati sono tenuti a consegnare annualmente:

- una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi di cui all'articolo 7 del presente Statuto.
- una dichiarazione che attesti il numero aggiornato dei soci;
- una dichiarazione che attesti che non vi sono state variazioni nell'atto costitutivo e nello statuto;
- una dichiarazione che attesti la composizione degli organi statutari;
- un prospetto di sintesi della situazione contabile, finanziaria, economica ovvero copia approvata dal rendiconto economico-finanziario di cui all'Art. 7/h dello statuto della F.I.S.M.

Le dichiarazioni sopra elencate, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante dell'associazione, sono accompagnate da una copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità dello stesso. L'Ufficio di Presidenza F.I.S.M. predispone allo scopo apposita modulistica al fine della raccolta ed elaborazione dei dati. La documentazione deve essere fatta pervenire alla sede legale della F.I.S.M. entro il 31 maggio di ogni anno.

Articolo 16

Contribuzione

I contributi annuali dovuti dagli enti associati sono fissati nella prima seduta annuale dal Consiglio Direttivo della Federazione Italiana per la Solidarietà Libero Muratoria, secondo i seguenti parametri:

- quota minima di contribuzione per le associazioni con numero di soci inferiore a 10: € 50,00;
- quota di contribuzione ordinaria per le associazioni con numero di soci superiore a 10: € 100,00.

La quota di contribuzione ordinaria è stabilita con una percentuale per ogni associato iscritto alle Società per la Solidarietà Massonica aderenti alla F.I.S.M.

Il numero dei soci da assumere per il conteggio per ogni singolo associato è quello risultante nel libro dei soci al 31 dicembre dell'anno precedente a cui si riferisce la contribuzione.

L'importo totale dovuto come contributo associativo deve essere fatto pervenire alla Tesoreria della F.I.S. entro il 30 aprile di ogni anno.

Articolo 17

Rimborsi spese

Le cariche sociali della F.I.S.M. non sono remunerate. I membri dell'Ufficio di Presidenza, Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario e Revisore Unico, hanno diritto al solo rimborso a carico della F.I.S.M. delle spese documentate relative alla esecuzione di attività istituzionali di competenza e di quelle preventivamente deliberate dalla Assemblea o dal Consiglio Direttivo, con i seguenti parametri:

- utilizzo auto propria: rimborso corrispondente ai costi chilometrici nella misura di € 0,25 al km;
- trasporto pubblico (aereo, treno, autobus): rimborso corrispondente al prezzo del biglietto pagato;
- trasporto con servizio taxi: rimborso corrispondente al prezzo pagato attestato dalla ricevuta rilasciata al termine del viaggio;
- spese alberghiere: rimborso delle spese di pernottamento, attestata dalla ricevuta fiscale, con limite di € 90,00 a notte;
- spese pasti: rimborso della spesa sostenuta, attestata dalla ricevuta fiscale nella misura di € 40,00;
- altre spese: rimborso della spesa sostenuta, attestata dalla ricevuta fiscale.

Le spese di viaggio, pernottamento e vitto dei delegati all'Assemblea e dei membri del Consiglio Direttivo per la partecipazione alle rispettive riunioni sono a carico degli associati che li hanno designati.

Articolo 18

Elezioni delle cariche sociali

In occasione dell'elezione degli organi statutari da parte dell'Assemblea, ogni Ente associato o gruppo di Enti aderenti alla F.I.S.M., ha diritto di presentare nominativi o liste di candidati. Le candidature possono essere espresse complessivamente, o per singolo organo statutario o per singola carica. I nominativi dei propositi, accompagnati dall'accettazione sottoscritta dalla persona interessata o dalle persone interessate e da un breve curriculum dal quale risultino le esperienze amministrative pregresse, devono pervenire all'Ufficio di Presidenza almeno quindici giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea.

Ogni associazione affiliata avente i requisiti per esercitare il diritto di voto esprimerà, con il concorso delle associazioni appartenenti alla medesima area territoriale interregionale, i nominativi proposti per l'elezione dei 12 componenti il Consiglio Direttivo, che andranno a costituire la lista di candidati dell'area geografica di appartenenza da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I componenti l'Assemblea Generale Ordinaria potranno esprimere, come previsto dall'art. 12 dello Statuto, una preferenza per ogni voto tra i candidati proposti nella lista degli Enti per ogni area di rappresentanza di cui all'art. 18 dello Statuto.

L'ufficio di Presidenza è tenuto a predisporre per tempo, soprattutto in caso di più liste o più candidati, tutto il materiale necessario al regolare svolgimento delle votazioni.

La presentazione di candidature può anche essere effettuata direttamente in Assemblea. In tal caso la dichiarazione di accettazione può anche essere verbale, se il candidato proposto è presente. Non sono valide candidature prive dell'espressa accettazione della persona interessata.

III

REQUISITI PER LA COSTITUZIONE DEGLI ENTI, METODI E CARATTERISTICHE, OGGETTI SOCIALI DEGLI ENTI ASSOCIATIVI, METODI DI PUBBLICIZZAZIONE EVENTUALI MODIFICHE STATUTARIE.

Gli Enti associativi che possono aderire alla F.I.S.M. – Federazione Italiana per la Solidarietà Libera Muratoria devono la loro costituzione allo scopo di favorire e diffondere il principio della Solidarietà Libero Muratoria come principio di assistenza e di condivisione dell'individuo nel rispetto dell'autonomia dei singoli statuti.

Essi saranno costituiti in alternativa:

- per atto pubblico, mediante verbale di Assemblea redatto da un notaio che si occuperà di tutte le incombenze relative ad eccezione della richiesta di attribuzione del codice fiscale e, dalla richiesta di registrazione all'Agenzia delle Entrate del Territorio che dovranno essere messe in essere e cura dell'Ente stesso o di un professionista incaricato;

- per scrittura privata registrata all'ufficio del registro del territorio meglio se a cura di un notaio, rappresentata dal verbale di Assemblea di costituzione; non cambia nulla per ciò che riguarda la richiesta di attribuzione del Codice Fiscale e di registrazione all'Agenzia delle Entrate del Territorio.

Eventuali modificazioni statutarie potranno essere attuate in alternativa mediante:

-atto notarile;

-scrittura privata registrata con l'iter indicato più sopra.

Contenuti statuari per accedere a F.I.S.M. Federazione Italia per la Solidarietà Massonica.

Gli Statuti degli Enti richiedenti devono essere improntati al principio di Solidarietà Libero Muratoria che si realizza praticamente attraverso cure mediche gratuite o somministrazione gratuita di pasti o ancora di ricoveri notturni nei confronti dei bisognosi e dei non abbienti di qualsivoglia nazionalità, colore della pelle, estrazione sociale.

Contenuti statuari per ottenere e conservare lo statuto di Enti no-profit.

Gli statuti devono conformarsi ai dettami del comma 8 dell'art. 148 del Testo Unico sulle Imposte sui redditi e cioè debbono prevedere:

- il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

- l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

- la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

- l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

- l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, la sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

- l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non

rivalutabilità della stessa.

E' altresì necessario stabilire ogni anno il contributo associativo.

Caratteristiche richieste per armonizzare statuti ed attività associative alle caratteristiche di F.I.S.M. – Federazione Italiana per la Solidarietà Massonica quale ente federativo.

- Art. 7 del Regolamento Interno

L'adesione alla Federazione Italiana per la Solidarietà Libero Muratoria si fonda sulla condivisione del rispetto delle pluralità delle idee e delle fedi. La forte motivazione etica posta alla radice del percorso storico delle Società per la Solidarietà Libero Muratoria non può in alcun modo riflettersi in situazioni di conflitto di interessi. Quindi l'adesione alla F.I.S.M. non è preclusa ad alcuna associazione che presenti i requisiti previsti dalle norme vigenti.


- Art. 9 del regolamento Intero

Le associazioni aderenti alla Federazione Italia per la Solidarietà Libero Muratoria, pur godendo di piena autonomia, sono tenute al rispetto delle deliberazioni degli organi statutari della F.I.S.M.

L'autonomia e la diversità delle componenti il sodalizio sono una ricchezza da preservare, ma non escludono le singole associazioni dal supportare l'attività dagli organi statutari democraticamente eletti.

Attività di controllo interno dell'Ente perché le caratteristiche di solidarietà massonica non si perdano nel divenire, ed esterno della F.I.S.M. – Federazione Italiana per la Solidarietà Libero Muratoria sia cartolare che con accessi al loco.

L'attività di controllo interno dell'Ente sarà demandata, esistendo, all'Organo di Controllo ed al Consiglio Direttivo e dovrà essere esercitato in comunione con i soggetti indicati dall'ufficio di Presidenza di F.I.S.M. – Federazione Italiana per la Solidarietà Libero Muratoria.



La solidarietà è la calce che ci unisce